



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
diciottesima sezione civile

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Luciana Sangiovanni Presidente rel
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Silvia Albano Giudice
ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12703/2019 promossa da:

_____ nata in Perù, il
rappresentata e difesa dall' Avv. Marco Galdieri;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE DI ROMA,

- resistente contumace -

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale

Con ricorso depositato il 26 febbraio 2019 la sig.ra
_____ nata in Perù, ha impugnato il provvedimento emesso in data
28 agosto 2018 e notificato il 30 gennaio 2019 con il quale la Commissione
Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma gli ha
negato il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria,
trasmettendo gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno ai
sensi dell'art. 5 comma 6 del Dlgs. 286/1998.

La Commissione Territoriale, ritualmente convenuta, non si è costituita in
giudizio.

Vicenda personale, conclusioni della commissione e audizione in giudizio

La ricorrente, innanzi alla Commissione Territoriale ha dichiarato: (a) di essere
nata e cresciuta a Lima; (b) di aver completato gli studi superiori e di aver
lavorato come parrucchiera; (c) di essere stata discriminata a scuola in base al suo
orientamento sessuale; (d) che le discriminazioni subite la costringevano a
frequentare una scuola serale; (e) che a 15 anni comunicava ai genitori di essere
omosessuale e che la famiglia la supportava; (f) di aver iniziato ad intraprendere il
percorso di transgender, riconoscendosi in una donna, senza assumere ormoni; (g)
che, a causa delle frequenti discriminazioni, decideva di andare con un'amica in
Argentina, nella provincia di La Plata, dove lavorava per 6 anni come colf e
cameriera; (h) che nel 2011 seguiva l'amica in Italia con la promessa di un lavoro,
ma che una volta giunta si rendeva conto di essere finita in una rete di



prostituzione, e di dover pagare una percentuale dei proventi ad un cittadino argentino; (i) di aver deciso di lasciare il mondo della prostituzione e di aver iniziato a lavorare come cuoca a domicilio e come commessa in un negozio di alimentari.

La Commissione Territoriale ha ritenuto tutte le dichiarazioni fornite dalla ricorrente credibili, ma non ha riscontrato i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale in quanto *“gli eventi lamentati non raggiungono la soglia di gravità della discriminazione grave né di atti di persecuzione ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 251/2007”*.

Il Collegio non ha ritenuto necessario disporre l’interrogatorio libero della ricorrente, ritenendo la causa matura per la decisione in base agli atti depositati, in quanto la ricorrente è stata ritenuta interamente credibile.

STATUS DI RIFUGIATO

Preliminarmente appare irrilevante la circostanza secondo cui la domanda di protezione internazionale è stata presentata tardivamente, posto che il ritardo è ampiamente giustificato da lungo periodo di vita trascorso nel mondo della prostituzione dal quale è riuscita ad riemergere con notevoli difficoltà.

L’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall’Italia con legge 24.7.1954 n. 722, definisce rifugiato come: *“chiunque, nel giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto Stato”*.

La Commissione Territoriale, nel decreto impugnato, ritiene *“credibili e pertanto accettati gli elementi relativi alle discriminazioni subite in ragione del proprio orientamento sessuale”* anche *“alla luce delle fonti consultate”*, ma ritiene che gli atti discriminatori non abbiano raggiunto la soglia della persecuzione.

Al contrario, dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente, emerge una vita segnata, fin dall’infanzia, dalla discriminazione di genere a causa del suo orientamento sessuale, dove la istante è stata emarginata sin dalla frequentazione scolastica, soggetta ad insulti e aggressioni fisiche, tanto da costringerla a dover continuare gli studi presso una scuola serale (cfr. Commissione Territoriale pag.5).

La commissione territoriale, a seguito di una accurata audizione, ha ritenuto la storia narrata interamente credibile e pertanto non si è ritenuto di rinnovare l’audizione in sede giurisdizionale, ritenendo il Collegio ampiamente provati gli elementi inclusivi della protezione internazionale (anche con riferimento agli anni trascorsi in Italia)

Come noto, anche se un singolo atto discriminatorio non rappresenta di per se una persecuzione, molteplici atti ripetuti nel tempo, che vanno a incidere sull’esercizio dei diritti fondamentali ed irrinunciabili della persona, possono assurgere a persecuzione.

Invero l’art. 7 del D.Lgs 251/2007, al primo comma lettera b), prevede che gli atti di persecuzione possono: *“costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a)”*; inoltre, nell’elenco non esaustivo delle fattispecie che vengono previste come atti



persecutori, alla lettera f) del medesimo articolo sono espressamente menzionati gli *“atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia”*.

Sul punto, le Linee Guida dell'UNHCR affermano che: *“possono costituire persecuzione forme meno gravi di offesa, perpetrate cumulativamente. Che cosa costituisca persecuzione dipenderà dalle circostanze del caso, fra cui l'età, il genere, le opinioni, i sentimenti e lo stato psicologico del richiedente. La discriminazione è un elemento comune nelle esperienze di molti soggetti LGBTI, e costituirà persecuzione laddove le misure discriminatorie, prese singolarmente oppure considerate cumulativamente, abbiano conseguenze di natura fundamentalmente pregiudizievole per la persona interessata. Per valutare se l'effetto cumulativo di tale discriminazione equivalga a persecuzione, vanno prese in esame le informazioni sul paese di origine”* (LINEE GUIDA IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE N.9: Domande di riconoscimento dello status di rifugiato fondate sull'orientamento sessuale e/o l'identità di genere nell'ambito dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo del 1967 relativi allo status di rifugiato https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/Linee_guida_SOGI_ITA2012.final_.pdf).

Come anche rilevato dalla Commissione Territoriale nel provvedimento impugnato attraverso la consultazione dei report sul Paese di origine, la comunità LGBTI continua ad essere discriminata da parte delle autorità statali, nonché stigmatizzata dal contesto sociale peruviano.

Nonostante la riforma legislativa del 2017, con la quale è stata prevista l'entrata in vigore di una serie di norme contro le discriminazioni di genere, l'effettiva implementazione di tale tipologia di atti discriminatori continua ad incontrare molti ostacoli e non si è tradotta in un decremento della persecuzione e della violenza o in un migliore accesso ai servizi primari, posto che risultano molteplici i contesti sociali dove gli appartenenti alla comunità di LGBTI rimangono esclusi (cfr. Freedom House: Freedom in the World 2019 - Peru, 4 February 2019 <https://www.ecoi.net/en/document/2016032.html>).

In via generale è stato evidenziato che la normativa contro la discriminazione di genere viene sovente aggirata o addirittura elusa: *“la società civile indica che l'articolo 183 del codice penale su “atti osceni in luogo pubblico”, fornisce la base giuridica per la discriminazione statale e la repressione di qualsiasi manifestazione pubblica di affetto”* (https://www.ecoi.net/en/file/local/2024532/ILGA_World_State_Sponsored_Homophobia_report_global_legislation_overview_update_December_2019.pdf).

Per quanto riguarda, nello specifico, le persone transgender: *“alle persone transgender sono negate il riconoscimento sociale e legale della propria identità di genere, incidendo, tra gli altri, sul diritto al lavoro, all'alloggio, all'istruzione, al libero transito e alla salute”* (AI – Amnesty International: Human Rights in the Americas. Review of 2019 - Peru [AMR 01/1353/2020], 27 February 2020 <https://www.ecoi.net/en/document/2025441.html>).

Anche dal punto di vista dell'accesso alle cure mediche e ai programmi di prevenzione, l'accesso ai servizi è strettamente limitato per i transgender in quanto: *“le donne transgender si trovano ad affrontare barriere significative che limitano il loro accesso ai servizi sanitari e / o aumentano la loro vulnerabilità all'HIV a causa di stigma e discriminazione, violenza di genere e disuguaglianze di genere. Di conseguenza, la percentuale di donne transgender che accedono ai servizi di prevenzione e trattamento dell'HIV è molto*



bassa” (https://www.unaids.org/en/resources/presscentre/featurestories/2016/november/20161124_peru).

Spesso la comunità LGBTI è soggetta a limitazioni per quanto riguarda la libertà di espressione e di riunione, in quanto nel corso degli anni diverse manifestazioni pacifiche sono state represses violentemente dalle autorità statali, come per esempio la manifestazione del 2016, durante la quale la polizia è intervenuta, disperdendo violentemente i manifestanti, facendo un uso “*eccessivo della forza*” secondo quanto riportato dai media locali (<https://www.washingtonblade.com/2016/02/15/police-use-water-cannons-against-peruvian-lgbt-activists/>).

Dalle fonti consultate emerge non solo una incapacità da parte dello Stato di fornire una protezione efficace ed effettiva, ma anche un serio e concreto rischio delle autorità statali di assumere il ruolo di agenti di persecuzione, con la concreta privazione dei diritti fondamentali alle persone LGBTI, prevedendo dei trattamenti forzati di “*riabilitazione sessuale*”, o sottoponendoli a violenze e minacce : “*le ONG continuano a riferire che le autorità violano e non tutelano i diritti dei cittadini LGBTI. Le molestie della polizia e l'abuso alle donne transgender sono rimasti un problema. Le donne transgender hanno riferito alle ONG che la polizia municipale della metropolitana di Lima e di altre grandi città sono state coinvolte in estorsioni, violenze e trattamenti degradanti nei loro confronti. Le persone LGBTI sono particolarmente vulnerabili alla tratta di esseri umani. Le ONG hanno anche riportato un aumento della terapia di conversione forzata. Ad agosto l'Ufficio del Mediatore ha espresso preoccupazione per gli stabilimenti che cercano di modificare l'orientamento sessuale o l'identità di genere delle persone LGBTI. Il difensore civico ha raccomandato di indagare su questi istituti dal Collegio peruviano di psicologi, dal Collegio medico del Perù e dal Ministero pubblico. La legge non fornisce alle persone transgender il diritto di aggiornare i loro documenti di identità nazionali per riflettere la loro identità di genere. Le persone transgender, pertanto, spesso non disponevano di carte di identità nazionali valide, che di conseguenza limitavano il loro accesso ai servizi governativi* (USDOS – US Department of State: Country Report on Human Rights Practices 2019 - Peru, 11 March 2020 <https://www.ecoi.net/en/document/2027483.html>).

Dal punto di vista dello stigma sociale, si osserva come questo sia il risultato di un contesto culturale sostanzialmente omofobo in cui: “*le violazioni dei diritti umani perpetrate contro le donne transgender in tutta l'America Latina sono il risultato del contesto sociale. La cultura, altamente machista, conservatrice e transfobica del Paese, ostracizza e stigmatizza le persone transgender, compromettendo la loro salute, sicurezza, aspettativa di vita e prospettive di lavoro. Con poche opzioni o supporto, spesso le persone transgender sono costrette a prostituirsi o ad essere trafficate. Come prostitute senza protezioni, sono esposte maggiormente ad un rischio di violenza e abuso sessuale, e la maggior parte ha scarso accesso ai servizi sanitari. Senza riconoscimento, molti casi di violenza e omicidio non sono neanche documentati*” (<https://www.unaids.org/en/resources/presscentre/featurestories/2018/april/injustices-faced-by-transgender-women-in-peru>).

Nonostante la Commissione abbia richiamato, in parte, le C.O.I. esaminate dal collegio per dare riscontro agli episodi di discriminazione di genere subiti dalla



istante, non ha comunque ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale.

Al contrario il Collegio ritiene che il cumulo delle discriminazioni subite nel corso della vita della ricorrente – sin dagli anni della scuola e sino al primo periodo di permanenza in Italia – che trovano ampio riscontro nelle fonti consultate, abbia raggiunto il livello di persecuzione.

A tal proposito si osserva che il nesso che sussiste tra le diverse forme di discriminazione e l'appartenenza di genere della ricorrente, la quale si inserisce nel “determinato gruppo sociale” della comunità LGBTI, ai sensi dell'art. 1A(2) della Convenzione del 1951 sullo status di rifugiato giustifica il riconoscimento di tale tipologia di protezione internazionale.

Come noto, le Linee Guida dell'UNHCR definiscono “*determinato gruppo sociale*” come “*un gruppo di persone che condividono una caratteristica comune diversa dal loro rischio di essere perseguitati, o che vengono percepite come un gruppo dalla società. Questa caratteristica sarà per lo più qualcosa di innato, immutabile o che è fondamentale per l'identità, la coscienza o l'esercizio dei diritti umani di ciascuno.*” (UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Membership of a Particular Social Group: Analysis and Proposed Conclusions (Draft) [Global Consultations on International Protection/Second Track]*, 1 August 2001, available at: <https://www.refworld.org/docid/3bf92b584.html>).

Infine, nell'ottica di una valutazione di un rischio futuro di persecuzione in caso di rimpatrio, alla luce dell'articolo 3, comma 4, d.lgs. 251/07 secondo cui “*il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi*”, si osserva che gli atti di discriminazione di cui è stata vittima la ricorrente (non solo nel Suo paese di origine) sono indice della persistenza del rischio effettivo di subire gravi danni in caso di rientro in Perù.

In ragione di quanto sinora detto, il Collegio ritiene che ricorrano i presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28/7/1951, ratificata dall'Italia con l. n.722/54 nonché degli artt. 7 e 8 del D.lgs 251/07, per appartenenza ad un determinato gruppo sociale.

Nulla sulle spese stante la contumacia della parte resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale così dispone:

- accoglie il ricorso, e, per l'effetto, riconosce allo status di rifugiato;
- nulla sulle spese;

Così deciso in Roma, 1.7.2020

LA PRESIDENTE
dott.ssa Luciana Sangiovanni

